

(N. 174)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, Ordinamento politico e amministrativo, Affari di culto, Spettacoli, Attività sportive, Stampa) della Camera dei Deputati nella seduta del 10 dicembre 1948 (V. Stampato N. 159)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1948

Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, risultino disponibili nei gradi superiori al IX di gruppo A, al X di gruppo B, e al XII di gruppo C dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 2.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali può essere ammesso ai concorsi previsti nell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, soltanto se, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti, si trovi in servizio presso le Amministrazioni predette da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI